



Città di
ALBISOLA SUPERIORE
Provincia di Savona

REGOLAMENTO
per la disciplina delle manomissioni
del suolo pubblico

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
CON DELIBERAZIONE N. DEL

INDICE

Art. 1	Applicazione	pag. 1
Art. 2	Richiesta di autorizzazione	pag. 1
Art. 3	Computo delle superfici manomesse	pag. 1
Art. 4	Rilascio dell'autorizzazione	pag. 2
Art. 5	Responsabilità del titolare dell'autorizzazione	pag. 2
Art. 6	Autorizzazione provvisoria	pag. 3
Art. 7	Cauzioni e disciplinari	pag. 3
Art. 8	Esecuzione dei lavori	pag. 4
Art. 9	Posa di condutture nel sottosuolo	pag. 5
Art. 10	Impianti e manufatti esistenti	pag. 5
Art. 11	Riempimento dello scavo	pag. 6
Art. 12	Ultimazione e regolare esecuzione dei lavori	pag. 6
Art. 13	Ripristino definitivo della pavimentazione	pag. 6
Art. 14	Interventi urgenti	pag. 8
Art. 15	Occupazione del suolo pubblico	pag. 8
Art. 16	Prescrizioni particolari	pag. 8
Art. 17	Responsabilità conseguenti all'ultimazione dei lavori	pag. 9
Art. 18	Programma annuale per le manomissioni del suolo pubblico	pag. 9
Art. 19	Sistemazione generale di una strada da parte del Comune	pag. 9
Art. 20	Rimozione obbligata di impianti, condutture e manufatti	pag. 10
Art. 21	Sanzioni	pag. 10
Art. 22	Penali	pag. 10
Art. 23	Decorrenza e variazioni del regolamento	pag. 11
Allegato A	Elenco dei prezzi unitari in base ai quali viene effettuato il conteggio degli oneri che il richiedente deve corrispondere al comune per la manomissione del suolo pubblico	pag. 12
Allegato B	Importi delle penali giornaliere da applicare, in caso di ritardata ultimazione dei lavori, secondo quanto stabilito dall'articolo 22	pag. 14
Allegato C	Importi delle penali da applicare, in caso di esecuzione dei lavori inadeguata o difforme rispetto alle norme del regolamento, secondo quanto stabilito dall'articolo 22	pag. 15

Articolo 1

Applicazione

Le norme del presente Regolamento riguardano le manomissioni del suolo pubblico e delle superfici di proprietà privata gravate da servitù di uso pubblico.

Sono fatte salve le normative speciali relative ai pubblici servizi.

Articolo 2

Richiesta di autorizzazione

Chiunque intende manomettere il suolo pubblico o le altre superfici di cui al precedente articolo 1 deve preventivamente inoltrare istanza al Comune, in bollo, per il rilascio dell'autorizzazione.

Resta fermo il pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico, dei diritti di segreteria e di sopralluogo nonché del diritto di concessione, se dovuto, per le occupazioni permanenti.

L'autorizzazione viene rilasciata alle Società, alle Ditte, agli Enti o ai privati aventi titolo.

Non sono soggetti alla richiesta di autorizzazione di cui al primo comma i lavori di manomissione del suolo pubblico effettuati da imprese, ditte appaltatrici e soggetti comunque operanti su specifico incarico del Comune di Albisola Superiore, sia nel caso in cui quest'ultimo sia l'unico committente, sia nel caso che appartenga a consorzi committenti.

Il richiedente l'autorizzazione deve indicare, in sede di istanza, il nominativo di un tecnico abilitato che assuma la direzione dei lavori e le conseguenti responsabilità di legge.

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità del richiedente nonché dell'Impresa che materialmente opererà la manomissione del suolo, della rispettiva residenza, sede legale o domicilio e della reperibilità telefonica in caso di necessità;
- b) l'indicazione del nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori, controfirmata dallo stesso per accettazione;
- c) la località ove dovranno essere effettuati gli interventi;
- d) lo scopo dei lavori;
- e) la previsione della durata degli interventi;
- f) l'espressa dichiarazione di conoscenza e accettazione di tutte le norme di legge nonché di quelle del presente Regolamento;
- g) documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi antecedente l'esecuzione dell'intervento;
- h) elaborati tecnici e grafici necessari evidenzianti:
 - la planimetria della zona interessata dall'intervento su base CTR o catastale;
 - la tipologia e le modalità esecutive dei lavori;
 - la lunghezza, la larghezza e la profondità dello scavo (piante e sezioni quotate).

Articolo 3

Computo delle superfici manomesse

Il computo della superficie da manomettere verrà effettuato tenendo conto del minimo rettangolo circoscritto alla rottura, aumentato di un franco esterno di m 0,50 per parte del rettangolo stesso.

Nel caso in cui la manomissione avesse un andamento non rettilineo, ramificato oppure con svolte, la superficie di cui al primo comma sarà composta di rettangoli successivi posti lungo lo sviluppo dello scavo, aumentati del franco di cui sopra.

Qualora la rottura fosse adiacente ad un manufatto (marciapiede, muro o altra costruzione in genere), la superficie da manomettere non sarà soggetta, dal lato del manufatto stesso, all'applicazione del franco di cui al primo comma.

La superficie minima contabilizzata per ciascuna rottura, agli effetti del calcolo degli importi di cui al successivo articolo 4, è stabilita in due metri quadrati. Nelle pavimentazioni cementizie o lapidee a grande pezzatura, le lastre sono sempre conteggiate per intero.

Per gli interventi eseguiti su marciapiedi di qualsiasi genere e larghezza, la rottura sarà riferita all'intera larghezza del marciapiede.

Articolo 4 **Rilascio dell'autorizzazione**

In caso di esito favorevole dell'istruttoria relativa all'istanza pervenuta, l'ufficio preposto del Comune rilascia l'autorizzazione alla manomissione del suolo, corredata dalle eventuali prescrizioni del caso.

Il titolo autorizzativo viene emesso previo versamento, in via anticipata:

1. delle somme corrispondenti alle spese per il ripristino del suolo pubblico da manomettere, commisurate all'entità della rottura, determinata secondo quanto stabilito dal precedente articolo 3 (importo non soggetto a restituzione in quanto considerato quale risarcimento forfettario per il deterioramento della sede stradale e per la conseguente compromissione della continuità del manto di pavimentazione);
2. di deposito cauzionale stabilito nella misura del 100% del valore del contributo di cui al precedente punto 1 (importo soggetto a restituzione previa verifica della corretta esecuzione dei lavori di ripristino).

Sono fatte salve eventuali riduzioni e/o esenzioni stabilite dalla legge o da convenzioni attive per determinate categorie di soggetti e/o interventi.

Le tariffe applicate per il calcolo del contributo di cui al precedente punto 1 corrispondono ai prezzi stabiliti nell'allegato "A", che forma parte integrante del presente Regolamento.

In caso di variazioni in corso d'opera delle superfici interessate, le somme di cui sopra sono soggette a conguaglio finale, fatta salva l'eventuale applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 21 e delle penali di cui all'articolo 22.

I prezzi unitari sono sottoposti ad aggiornamento periodico, secondo le modalità stabilite al successivo articolo 23.

All'atto del ritiro dell'autorizzazione, il titolare deve indicare per iscritto il termine massimo entro il quale si impegna ad iniziare i lavori e deve sottoscrivere la data dell'avvenuto ritiro dell'autorizzazione stessa, sulla copia del provvedimento che rimane al Comune.

Prima dell'esecuzione degli interventi, il titolare deve altresì ottenere dall'ufficio comunale preposto la necessaria autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.

In difetto da quanto sopra stabilito o nel caso in cui l'inizio dei lavori avvenga con ritardo non giustificato, è facoltà del Comune disporre la loro sospensione.

L'autorizzazione deve recare l'indicazione del tempo utile per l'ultimazione degli interventi e deve essere esibita sul luogo di lavoro ad ogni richiesta dei funzionari e degli agenti comunali.

Non possono essere eseguite rotture del suolo pubblico tra il 1° luglio ed il 31 agosto su Corso Ferrari, Corso Mazzini, nelle zone a traffico limitato, nelle Aree Pedonali Urbane (APU) e sull'area a sud della S.S. n. 1 Aurelia, fatti salvi i casi di comprovata urgenza.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di modificare in ogni momento le modalità di esecuzione dei lavori nonché di revocare o sospendere l'autorizzazione in dipendenza di fatti sopravvenuti o per esigenze di pubblico interesse.

Nei casi urgenti, i funzionari e gli agenti comunali possono ordinare la sospensione della validità dell'autorizzazione, salvi ed impregiudicati gli ulteriori provvedimenti del caso.

Articolo 5 **Responsabilità del titolare dell'autorizzazione**

Formano parte integrante dell'autorizzazione anche se non espressamente richiamate nell'atto, tutte le norme del presente Regolamento nonché ogni disposizione vigente in materia di circolazione stradale, di igiene e di sicurezza pubblica e privata.

Il rilascio dell'autorizzazione non esime il richiedente dall'obbligo di essere già preventivamente in

possesso delle eventuali preliminari approvazioni, da parte degli organi e degli uffici competenti, in ordine all'idoneità tecnica degli impianti, delle installazioni e dei manufatti per la cui collocazione viene effettuata la manomissione del suolo.

L'intestatario del provvedimento autorizzativo assumerà, quindi, ogni responsabilità in merito al rispetto delle norme e delle condizioni di cui sopra nonché in ordine al corretto funzionamento, in qualsiasi tempo, dei suddetti impianti, installazioni e manufatti.

Il titolare dell'autorizzazione è direttamente responsabile nei riguardi del Comune e dei terzi per tutti i danni diretti ed indiretti, conseguenti alla manomissione del suolo e manterrà, in ogni caso, l'Amministrazione Comunale indenne da ogni richiesta o azione da chiunque proveniente per sinistri o per qualsiasi altra circostanza relativa ai lavori ed al funzionamento degli impianti.

Qualora, per esigenze imprevedute, la manomissione del suolo dovesse protrarsi oltre il termine stabilito dall'autorizzazione, il titolare della stessa deve presentare al Comune apposita istanza scritta di proroga, in bollo, in tempo utile sul termine. La proroga dell'autorizzazione non è più rinnovabile, salvo casi di assoluta ed accertata necessità.

Se la durata della manomissione dovesse superare l'ultimo termine prescritto, è facoltà del Comune disporre la sospensione dei lavori nonché l'emissione di qualsiasi altro provvedimento ritenuto necessario a carico del titolare, fatta salva comunque l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 21 nonché, qualora dovuto, delle penali di cui all'articolo 22.

Nel caso di sospensione dei lavori disposta dal Comune ai sensi del comma precedente, ai fini dell'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 22, il conteggio dei giorni sarà sospeso per la durata del periodo corrispondente.

Qualora, nel corso dei lavori, risultassero necessarie variazioni nell'estensione, nella conformazione o nelle modalità tecniche esecutive della manomissione rispetto a quanto autorizzato, il titolare deve presentare, in tempo utile, apposita istanza di variante, in bollo.

In assenza dell'autorizzazione di cui al comma precedente, fatta salva l'emissione di qualsiasi altro provvedimento a carico del titolare, si procederà all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 21 nonché, qualora dovuto, delle penali di cui all'articolo 22. In ogni caso verrà effettuato il conguaglio sugli importi dovuti.

Articolo 6

Autorizzazione provvisoria

Nei casi di riconosciuta ed accertata necessità, è facoltà del Comune rilasciare all'interessato un'autorizzazione provvisoria alla manomissione del suolo, previo versamento, da parte del richiedente, delle somme di cui all'articolo 4.

Il competente ufficio comunale curerà l'istruttoria della pratica ai fini dell'autorizzazione definitiva.

Il tempo utile concesso sull'autorizzazione provvisoria per l'esecuzione dei lavori decorre dalla data della stessa.

Per quanto riguarda le responsabilità e gli altri aspetti pertinenti alla manomissione, valgono le norme di cui ai precedenti articoli 4 e 5.

Articolo 7

Cauzioni e disciplinari

Il deposito cauzionale, consegnato dal richiedente prima del rilascio dell'autorizzazione, sarà svincolato dopo l'avvenuta ultimazione a regola d'arte dei lavori, certificata ai sensi del successivo articolo 12.

La garanzia deve essere costituita, alternativamente da:

- deposito cauzionale in contanti presso la tesoreria comunale;
- fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito;
- polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata.

La cauzione dovrà contenere, espressamente, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del

debitore principale e garantire l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune.

I soggetti gestori di pubblici servizi potranno depositare polizza annuale, rinnovabile tacitamente per identico periodo, il cui importo garantisca tutti gli interventi di manomissione del suolo pubblico da eseguire nell'annualità.

Sono fatte salve eventuali riduzioni e/o esenzioni stabilite dalla legge o da convenzioni attive per determinate categorie di soggetti e/o interventi.

È facoltà del Comune, per opere di particolare complessità, richiedere la sottoscrizione di un apposito disciplinare, contenente le norme relative alle modalità di esecuzione dei lavori.

Articolo 8 **Esecuzione dei lavori**

Nel compiere i lavori, nel fare i depositi sulle strade e nell'impiantare i cantieri di lavoro, il titolare dell'autorizzazione deve osservare tutte le norme in materia di circolazione stradale e deve adottare ogni misura necessaria per prevenire incidenti o scongiurare inconvenienti per l'igiene e la sicurezza pubblica e privata.

L'esecuzione degli interventi è, in ogni caso, subordinata ai provvedimenti che l'Amministrazione Comunale riterrà di assumere, in tema di circolazione stradale, tramite il Comando della Polizia Municipale.

Sul luogo dei lavori dovranno essere sistemati, a cura e spese del titolare, i regolamentari cartelli informativi di cantiere e tutta la segnaletica stradale prevista dalle vigenti normative.

Dovranno, inoltre, essere osservate le norme tecniche e le condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di opere stradali ed idrauliche.

Al fine di arrecare il minor danno possibile, il titolare dell'autorizzazione provvederà a tagliare la pavimentazione bituminosa esclusivamente con l'impiego di idonea attrezzatura taglia-asfalto e, comunque, in modo da effettuare tagli netti e regolari, salvo espressa deroga relativa all'eventuale particolare tipologia della pavimentazione da manomettere.

Le lastre delle pavimentazioni lapidee non dovranno essere tagliate, ma rimosse per intero.

Nel caso in cui, per il ripristino definitivo del suolo, sia necessario procedere al recupero degli elementi delle pavimentazioni di tipo lapideo (masselli, basoli, ecc.) rimossi per eseguire i lavori di manomissione, il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere, a propria cura e spese, all'idonea conservazione, custodia e sorveglianza degli stessi.

Qualora venga riscontrata la mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui al precedente comma, il costo dei materiali nuovi che dovessero essere forniti dal Comune in sostituzione di quelli non più recuperabili sarà addebitato al titolare, applicando gli importi risultanti dai vigenti prezzi ufficiali per i materiali in provvista, aumentati del 50% (cinquanta per cento). Le relative superfici interessate non verranno dedotte dall'area complessiva della manomissione.

Quanto sopra, fatta salva ogni altra iniziativa del Comune a termini di legge nonché le eventuali sanzioni e penali previste negli articoli 21 e 22.

I lavori di scavo sul piano stradale devono essere eseguiti per tratti di lunghezza non superiore a metri 50, fatta salva ogni diversa disposizione impartita dalla Polizia Municipale in materia di viabilità. Non si potrà procedere allo scavo del tratto successivo se non dopo l'avvenuto ripristino della porzione precedente.

Fatti salvi i casi di accertata impossibilità, gli scavi non devono essere effettuati ad una distanza inferiore a metri 0,50 dai camminamenti e dai marciapiedi pedonali.

Gli scavi a sezione ristretta (profondità superiore ad una volta e mezza la larghezza) devono essere convenientemente armati. Ad operazioni ultimate, dovranno essere disarmati con cautela, assicurando la stabilità delle pareti mediante accurato costipamento dei materiali di riempimento.

Chiusini, griglie e prese di impianti compresi nella superficie manomessa devono essere ricollocati nella posizione ed alla quota adeguata.

Devono essere disposte cautele particolari in prossimità delle piante, per la protezione delle relative radici.

Ulteriori prescrizioni e modalità di esecuzione dei lavori possono essere imposte, di volta in volta, a

motivato giudizio dell'Amministrazione Comunale, comprese variazioni o sospensioni dei lavori.

Articolo 9

Posa di condutture nel sottosuolo

Tutte le condutture devono, di norma, essere collocate ad una profondità minima di metri 0,80, misurata tra il piano di calpestio del suolo pubblico e l'estradosso della condotta. È in facoltà dell'Amministrazione Comunale prescrivere profondità differenti.

Ogni volta che la manomissione del suolo è necessaria per la posa di nuove condutture, cavi, ecc., il soggetto interessato deve porre in opera nello scavo, a profondità adeguata, opportune segnalazioni, in esatta corrispondenza dell'asse della canalizzazione.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di chiedere l'applicazione di quanto stabilito ai precedenti commi anche in relazione alle condutture già esistenti, in caso di significativi lavori di rifacimento o sistemazione di strade oppure di impianti e servizi comunali, secondo quanto riportato al successivo art. 19.

Tutti i concessionari di impianti o utenze nel sottosuolo sono tenuti, a propria esclusiva cura e spese, ad evitare che dagli stessi possa comunque derivare danno al Comune o a terzi.

E' assolutamente vietato l'inserimento di condutture d'ogni tipo negli impianti di fognatura pubblici o privati ed ogni altro intervento che possa costituire pregiudizio per l'igiene e la sicurezza generali.

Le condutture collocate in difformità da quanto sopra stabilito devono essere rimosse a cura e spese dei proprietari, su semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale.

Nei casi di mancato riscontro alle richieste di cui al precedente comma, il Comune può emettere apposite ordinanze a carico degli interessati, con le conseguenze di legge.

Articolo 10

Impianti e manufatti esistenti

I lavori di manomissione devono essere condotti in modo da evitare ogni danno o pregiudizio ai manufatti ed agli impianti esistenti.

È responsabilità del titolare dell'autorizzazione l'idonea conservazione, custodia e sorveglianza di tutti i manufatti, impianti e infrastrutture, sia pubblici sia privati, rimossi per eseguire la manomissione del suolo, nonché la ricollocazione degli stessi a perfetta regola d'arte immediatamente dopo l'ultimazione dei lavori.

Ai fini del conteggio degli importi dovuti, le relative superfici non verranno dedotte dall'area complessiva della manomissione.

Fra le responsabilità del titolare dell'autorizzazione, è inoltre compresa la preliminare identificazione e la localizzazione di tutti i manufatti e gli impianti presenti sul suolo e nel sottosuolo che possono interferire con i lavori.

Sarà cura dell'interessato richiedere ai competenti uffici, nonché agli altri soggetti preposti, le necessarie informazioni.

Nel caso in cui si verificassero danni ai manufatti, agli impianti o alle infrastrutture di cui sopra, il titolare dell'autorizzazione sarà tenuto a darne tempestiva comunicazione ai competenti uffici dell'Amministrazione Comunale e dovrà attenersi alle disposizioni che gli stessi riterranno di impartire in proposito.

Qualora il titolare omettesse la predetta comunicazione, l'Amministrazione Comunale, salve ed impregiudicate l'applicazione delle sanzioni previste al successivo articolo 21 nonché le eventuali azioni legali, diffiderà il titolare stesso a provvedere alle riparazioni dei danni entro un termine di tempo stabilito e, in caso di inadempimento totale o parziale alle prescrizioni, provvederà d'ufficio a spese del richiedente.

In caso di lavori da eseguirsi sulle strade a cura del Comune, è in facoltà di quest'ultimo avvertire i concessionari di pubblici servizi affinché adeguino i relativi impianti ed utenze, a propria cura e spese, alla nuova situazione del tratto viario.

Nei casi di mancato riscontro alle comunicazioni di cui al precedente comma, il Comune potrà emettere apposite ordinanze sindacali a carico degli interessati, con le conseguenze di legge.

Articolo 11

Riempimento dello scavo

Effettuati i lavori necessari, il titolare dell'autorizzazione dovrà, a propria cura e spese, riempire gli scavi fino alla quota adeguata della strada, con materiale ben costipato e sistemato a regola d'arte.

L'ultimo strato del ripristino provvisorio dovrà essere costituito da materiale stabilizzato di cava idoneo alla chiusura della massicciata stradale. Tale materiale dovrà essere trattato in modo da evitare futuri avvallamenti o deformazioni del piano viabile.

Il materiale di risulta non potrà essere usato come prodotto di riempimento.

In ogni caso, il titolare dell'autorizzazione è sempre tenuto al ripristino definitivo del manto stradale mediante posa in opera, a regola d'arte, di conglomerato bituminoso o altro materiale conforme a quello presente sul tratto viario interessato.

Nel caso dei marciapiedi, il titolare dovrà provvedere anche al ripristino del massetto di sottofondo.

Qualora il possessore dell'autorizzazione non ottemperi a quanto sopra prescritto, il Comune provvederà d'ufficio, a spese del soggetto inadempiente, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 21.

Fino a che non sia stato eseguito il ripristino definitivo della pavimentazione di cui al successivo articolo 13, il titolare dell'autorizzazione dovrà lasciare il suolo interessato in condizioni di sicurezza idonee per la pubblica incolumità, mantenendo, a propria cura, spese e responsabilità, le segnalazioni ed i ripari necessari.

L'intestatario del provvedimento autorizzativo risponderà altresì degli inconvenienti e dei danni dipendenti dalle precarie condizioni del tratto di pavimentazione manomessa.

E' in facoltà del Comune, nel caso in cui ne venga ravvisata l'urgenza, eseguire immediatamente gli interventi necessari a tutela della pubblica incolumità, con successiva rivalsa, a termini di legge, sul titolare dell'autorizzazione.

Articolo 12

Ultimazione e regolare esecuzione dei lavori

Al termine degli interventi, il titolare dell'autorizzazione deve inoltrare al Comune una dichiarazione di ultimazione e regolare esecuzione dei lavori, provvedendo altresì alla formale riconsegna dell'area manomessa all'Amministrazione Civica.

La suddetta dichiarazione dev'essere firmata dal direttore dei lavori, che assume esplicitamente la responsabilità dell'avvenuta esecuzione a regola d'arte degli interventi.

La certificazione di regolare esecuzione delle opere deve comprendere anche il ripristino definitivo della pavimentazione manomessa nonché della segnaletica orizzontale e verticale.

Pervenuta la dichiarazione, sarà svincolata l'eventuale cauzione depositata ai sensi del precedente articolo 7. Quanto sopra non pregiudica la facoltà del Comune di effettuare, in qualsiasi momento, ogni verifica sui lavori eseguiti.

Qualora il ripristino effettuato si appalesi insoddisfacente, il Comune, previa diffida scritta ad eseguire entro un determinato termine i necessari lavori integrativi, procederà direttamente al rifacimento delle opere, a spese del soggetto inadempiente, fatta salva l'applicazione delle sanzioni e delle penali di cui agli articoli 21 e 22.

In ogni caso, è a carico dei titolari delle autorizzazioni ogni responsabilità, nei confronti del Comune e dei terzi, in dipendenza dei lavori da essi eseguiti, per il manifestarsi, in qualunque tempo, di vizi occulti nonché, in generale, per qualsiasi inconveniente che non dipenda strettamente dal normale deterioramento dovuto all'uso o da eventi naturali eccezionali e imprevedibili.

Articolo 13

Ripristino definitivo della pavimentazione

E' fatto obbligo a tutti i titolari di autorizzazione alla rottura di suolo pubblico, salva motivata deroga da parte dell'Amministrazione Comunale, di provvedere direttamente anche al ripristino definitivo della pavimentazione stradale manomessa.

Ultimato il riempimento dello scavo, dovrà essere realizzata la posa in opera di un primo strato di

conglomerato bituminoso (tipo "binder") di spessore non inferiore a cm 10 allo stato compresso.

Effettuati gli eventuali successivi interventi di ricarica, sino al completo assestamento del suolo, i titolari delle autorizzazioni dovranno procedere al ripristino definitivo della pavimentazione manomessa nonché della relativa segnaletica orizzontale e verticale, previo accordo con il Settore Patrimonio ed il Comando della Polizia Municipale.

Il manto in conglomerato bituminoso steso eventualmente prima del ripristino definitivo dovrà essere adeguatamente scarificato, prima della posa del tappeto di usura.

È facoltà del Comune consentire al soggetto titolare dell'autorizzazione, su espressa richiesta scritta di quest'ultimo, l'effettuazione del ripristino definitivo derogando dalla scarifica preliminare, qualora particolari condizioni della superficie manomessa lo consentano.

Salvo esplicita diversa disposizione dei competenti uffici del Comune, l'estensione della superficie scarificata nonché del tappeto di usura è stabilita come segue:

1) per le strade il cui manto sia già stato oggetto di rifacimento da meno di due anni rispetto alla data di consegna dell'autorizzazione, il ripristino definitivo dovrà essere esteso:

a) in direzione trasversale:

- per strade di larghezza non superiore a metri 7 (esclusi i marciapiedi), a tutta la larghezza della carreggiata;
- per strade di larghezza superiore a metri 7 (esclusi i marciapiedi), dal bordo più vicino della carreggiata interessata fino alla mezzzeria della stessa, sino ad un massimo di metri 12 e con un franco minimo dal bordo dello scavo, in ogni caso, di metri 0,50; nel caso si tratti di scavo corrente in mezzzeria, è a discrezione del Comune identificare il bordo della carreggiata fino al quale estendere il ripristino definitivo;

b) in direzione longitudinale: per una lunghezza pari a quella massima dello scavo maggiorata di metri 0,50 per parte.

Per piccole manomissioni o rotture localizzate in punti isolati della strada, di superficie effettiva non superiore a 5 (cinque) metri quadrati, è in facoltà dell'Amministrazione Comunale ammettere il ripristino definitivo per dimensioni inferiori a quelle previste dai precedenti commi.

2) per le strade il cui manto sia già stato oggetto di rifacimento da più di due anni rispetto alla data di consegna dell'autorizzazione, il ripristino definitivo dovrà essere esteso:

a) in direzione trasversale:

- per strade di larghezza non superiore a metri 4 (esclusi i marciapiedi), a tutta la larghezza della carreggiata;
- per strade di larghezza superiore a metri 4 (esclusi i marciapiedi), dal bordo più vicino della carreggiata interessata fino alla mezzzeria della stessa, sino ad un massimo di metri 6 e con un franco minimo dal bordo dello scavo, in ogni caso, di metri 0,50; nel caso si tratti di scavo corrente in mezzzeria, è a discrezione del Comune identificare il bordo della carreggiata fino al quale estendere il ripristino definitivo;

b) in direzione longitudinale: per una lunghezza pari a quella massima effettiva dello scavo maggiorata di metri 0,50 per parte.

Ulteriori prescrizioni comuni ai precedenti punti 1 e 2:

- nel caso in cui lo scavo presentasse contorni irregolari, i limiti del ripristino definitivo si intendono esterni al minimo rettangolo circoscritto allo scavo stesso;
- nel caso di un tratto di scavo eseguito in direzione obliqua rispetto all'asse di mezzzeria della strada, il relativo ripristino definitivo dovrà essere ricondotto a superfici rettangolari successive parallele alla direzione dell'asse stesso;
- i ripristini definitivi di più manomissioni effettuate nell'ambito della stessa autorizzazione, che distino tra loro non più di 10 metri, devono essere effettuati congiuntamente, salva espressa deroga degli uffici comunali.
- in tutti i restanti casi in cui non risultino applicabili le precedenti norme, l'estensione del ripristino

definitivo sarà oggetto di specifiche prescrizioni da parte dei competenti Uffici del Comune.

I ripristini definitivi realizzati secondo le estensioni stabilite ai precedenti punti 1 e 2 dovranno garantire una perfetta complanarità con i tratti contigui e dovranno essere esenti da qualsiasi difetto.

Per l'esecuzione di opere di rilevante importanza, i disciplinari di cui al precedente articolo 7 potranno comprendere anche specifiche norme riguardanti i ripristini definitivi delle superfici manomesse.

Il ripristino definitivo può essere eseguito anche in orari festivi e notturni, previa autorizzazione in deroga prevista dal "Regolamento per le attività rumorose", qualora le esigenze del traffico o altri motivi di pubblico interesse lo richiedano. In tal caso, tutti i prezzi di tariffa di cui al secondo comma dell'articolo 4 sono aumentati del 100% (cento per cento).

Ultimato il ripristino definitivo, potranno essere effettuati gli eventuali conguagli, sugli importi dovuti al Comune dal titolare dell'autorizzazione, in dipendenza di variazioni riscontrate nell'estensione della superficie manomessa o dell'applicazione delle maggiorazioni di cui al comma precedente, restando comunque impregiudicato quanto stabilito dal successivo articolo 22.

Nel caso in cui il ripristino definitivo si rivelasse insoddisfacente ed in seguito ad infruttuosa diffida scritta al responsabile, gli interventi necessari saranno eseguiti dal Comune a maggiori spese del richiedente, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 21 nonché delle penali stabilite dall'articolo 22.

Qualora la manomissione del suolo comporti anche alterazioni alle opere comunali (segnaletica stradale orizzontale e verticale, infrastrutture varie), il richiedente dovrà preventivamente comunicarlo agli uffici competenti ed al Comando della Polizia Municipale e dovrà quindi provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei manufatti manomessi secondo le disposizioni e i tempi stabiliti degli uffici stessi.

Articolo 14 **Interventi urgenti**

Per le manomissioni necessarie al fine di rimuovere immediatamente uno stato di incombente pericolo per l'incolumità o l'igiene generali ovvero una situazione accertata di grave pregiudizio per il traffico o per la funzionalità di impianti di pubblica o privata utilità, l'interessato può procedere alla rottura del suolo pubblico, previa segnalazione scritta al Comando della Polizia Municipale e comunicazione urgente per via telematica al Comune, fermo restando l'obbligo di richiedere, secondo le modalità previste dal precedente articolo 2, la formale autorizzazione entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi.

Articolo 15 **Occupazione del suolo pubblico**

Ogni volta che la rottura delle superfici comporti la necessità del rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico, il richiedente si impegna ad inoltrare apposita istanza al Servizio Suolo Pubblico, almeno 5 giorni prima dell'effettuazione dell'intervento, al fine della determinazione della tassa di occupazione eventualmente dovuta.

Qualora per l'esecuzione dei suddetti lavori sia necessario occupare la sede stradale o pedonale ovvero modificare la circolazione dei veicoli o delle persone, il richiedente si impegna ad inoltrare apposita istanza al Comando di Polizia Municipale per l'emissione dell'ordinanza di rito almeno 7 giorni prima dell'effettuazione dell'intervento.

Articolo 16 **Prescrizioni particolari**

Qualora le esigenze del traffico veicolare e pedonale lo richiedano, il rilascio dell'autorizzazione può essere subordinato all'esecuzione dei lavori su turni continui ininterrotti, diurni e notturni, anche nei giorni festivi, con un congruo numero di mezzi e di personale.

Può altresì essere prescritta l'esclusiva esecuzione notturna dei lavori.

In tal caso, durante il giorno, il suolo pubblico deve rimanere sgombro da qualsiasi materiale e gli scavi devono essere convenientemente riempiti o coperti in modo da permettere il regolare andamento del traffico.

Qualora i lavori vengano eseguiti in orario notturno, devono essere adottate tutte le precauzioni necessarie alla salvaguardia della quiete pubblica.

Articolo 17

Responsabilità conseguenti all'ultimazione dei lavori

Pervenuta la dichiarazione scritta di cui al precedente articolo 12, il Comune riassume l'onere della manutenzione della superficie interessata, ferme restando le responsabilità a carico del titolare derivanti dal manifestarsi, in qualunque tempo, di difetti e vizi occulti.

Articolo 18

Programma annuale per le manomissioni del suolo pubblico

Per gli interventi che impegnino vaste superfici di suolo pubblico oppure che interessino aree di rilevante importanza ai fini del traffico, i soggetti gestori di pubblici servizi devono predisporre un programma generale, che dev'essere unico e preventivamente concordato tra i soggetti stessi.

Il programma deve pervenire al Comune entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello a cui fa riferimento ed è soggetto alla formale approvazione con deliberazione dell'Amministrazione Comunale.

È compito dei soggetti gestori di pubblici servizi portare a conoscenza dei rispettivi utenti il programma annuale generale per le manomissioni del suolo pubblico, una volta ottenuta l'approvazione di cui al precedente comma.

È inoltre facoltà dell'Amministrazione Comunale dare notizia alla cittadinanza del programma di cui sopra.

I soggetti interessati dovranno quindi eseguire tutti i lavori di posa di nuovi impianti o di modifica o sostituzione di quelli esistenti, nell'ambito degli interventi previsti dal programma stesso nonché in concomitanza con essi, inoltrando al Comune, in tempo utile, istanza di autorizzazione secondo le norme e le disposizioni del presente Regolamento.

Per due anni dalla data delle autorizzazioni rilasciate in conformità alle disposizioni del presente articolo, non sarà più consentita alcuna manomissione del suolo nella zona, salvo quanto previsto dagli articoli 14 e 20.

Articolo 19

Sistemazione generale di una strada da parte del Comune

Prima del rifacimento generale della pavimentazione di una strada o della realizzazione o modifica di manufatti e impianti di pubblica utilità (fognatura, illuminazione, ecc.), il Comune ha facoltà di darne tempestiva notizia ai soggetti gestori di pubblici servizi ed, in generale, alla cittadinanza, prescrivendo altresì un termine entro il quale gli interessati potranno presentare le istanze per ottenere autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico riguardanti la strada coinvolta.

Fatte salve le circostanze imprevedibili o di assoluta urgenza contemplate nel precedente articolo 14, non verrà rilasciata alcuna autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico nel tratto interessato prima che siano decorsi due anni dall'avvenuta ultimazione dei lavori di cui al primo comma.

Nei casi in cui sono consentite, le manomissioni dovranno essere eseguite previo accordo con il Settore Patrimonio ed il Comando di Polizia Municipale, senza intralcio o pregiudizio per il sollecito corso dei lavori comunali.

Il ripristino del suolo, oltre i limiti di profondità interessanti i lavori comunali, dev'essere eseguito, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, con materiali e mezzi idonei ad ottenere la completa sistemazione, restando in ogni caso il titolare stesso responsabile dei danni alle opere strutturali, di pavimentazione ed accessorie derivanti da successivi assestamenti.

Per quanto riguarda la condotta e la durata dei lavori, si applicano le norme di cui agli articoli precedenti.

Articolo 20

Rimozione obbligata di impianti, condutture e manufatti

È in facoltà del Comune richiedere agli Enti e ai privati concessionari, tramite apposita ordinanza, l'asportazione dal suolo e dal sottosuolo pubblico degli impianti e dei manufatti di proprietà dei medesimi, in ciascuno dei seguenti casi:

- 1) che non siano più utilizzati;
- 2) che costituiscano pregiudizio alla realizzazione di opere e di infrastrutture pubbliche;
- 3) che non siano più compatibili con le esigenze di sicurezza generale, della circolazione stradale o del pubblico interesse.

Nei casi di cui al precedente punto 1), le spese sono a carico dei concessionari mentre, nelle fattispecie di cui ai punti 2) e 3), gli oneri sono a carico del Comune, come per legge.

Qualora l'ordinanza comunale abbia per oggetto lavori di rilevante entità relativi a impianti, condutture e manufatti di pubblici servizi, il termine e le modalità tecniche di esecuzione degli interventi saranno concordati con gli interessati.

Qualora un impianto collocato in sottosuolo desse luogo, per vetustà o altre cause, ad inconvenienti che rendano necessarie ripetute rotture del suolo pubblico, è in facoltà dell'Amministrazione Comunale ordinarne la sostituzione o la modifica a complete spese dei concessionari.

In caso di inadempienza da parte dei destinatari delle suddette ordinanze, il Comune provvederà d'ufficio a spese degli stessi, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 21 nonché ogni altra eventuale azione legale nel caso in cui si verificassero danni in dipendenza dei sopra detti impianti, condutture e manufatti.

Articolo 21

Sanzioni

Senza pregiudizio per ogni azione creditoria del Comune relativa al recupero delle spese di ripristino del suolo pubblico manomesso, ai sensi delle tariffe allegate, nonché per interessi moratori sulle somme dovute e per eventuali maggiori risarcimenti e senza preclusione per ogni altro procedimento relativo a violazioni delle norme di legge e di Regolamento in materia di circolazione stradale, nonché per il rapporto all'Autorità Giudiziaria qualora il fatto costituisca anche reato, le infrazioni alle norme del presente Regolamento sono punite ai sensi della Legge 24/11/1981 n° 689 e ss. mm. ii. nonché del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Le infrazioni di cui al comma precedente sono altresì soggette all'eventuale applicazione delle penali di cui al successivo articolo 22.

Per le violazioni alle norme del presente Regolamento non è ammessa l'oblazione in via breve.

Articolo 22

Penali

Qualora vengano rilevati ritardi sul prescritto termine di ultimazione dei lavori, imputabili a dolo o a grave negligenza del titolare dell'autorizzazione, verranno applicate le penali giornaliere previste nell'Allegato "B".

Nel caso in cui vengano concesse proroghe sul termine di fine lavori, ai sensi del precedente articolo 5, l'eventuale applicazione della penale decorrerà a partire dal primo giorno successivo alla scadenza dell'ultimo termine concesso.

Qualora vengano rilevate, in qualunque tempo, gravi irregolarità nell'esecuzione dei lavori nonché dei ripristini della pavimentazione e della segnaletica orizzontale e verticale rispetto alle norme del presente Regolamento nonché alle eventuali altre prescrizioni del Comune, verranno applicate le penali, commisurate all'entità della superficie interessata, previste nell'Allegato "C".

Il titolare dell'autorizzazione è ritenuto responsabile, ai fini dell'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti anche dei ritardi e delle irregolarità imputabili ai soggetti esecutori materiali degli interventi di

manomissione agenti per suo conto o incarico.

L'applicazione delle penali può essere anche compresa tra le norme contenute nei disciplinari di cui al precedente articolo 7.

Articolo 23

Decorrenza e variazioni del regolamento

Il presente Regolamento nonché i relativi Allegati "A", "B" e "C" entreranno in vigore dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

I prezzi unitari contenuti nell'Allegato "A" e gli importi delle penali riportati nell'Allegato "B" e nell'Allegato "C" sono soggetti a revisione annuale, in relazione alla rivalutazione dell'indice ISTAT.

Le eventuali modifiche alle norme del presente Regolamento nonché gli aggiornamenti periodici dei relativi allegati saranno oggetto di apposita deliberazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

ALLEGATO A

ELENCO DEI PREZZI UNITARI IN BASE AI QUALI VIENE EFFETTUATO IL CONTEGGIO DEGLI ONERI CHE IL RICHIEDENTE DEVE CORRISPONDERE AL COMUNE PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO.

I prezzi indicati non comprendono l'eventuale fornitura e posa in opera di manufatti, impianti e infrastrutture che, in seguito alla rimozione operata nel corso della manomissione del suolo, risultassero non più riutilizzabili o ricollocabili in sito all'atto dell'effettuazione dei ripristini definitivi.

L'importo dei suddetti manufatti, impianti e infrastrutture sarà addebitato all'utente secondo le norme del Regolamento. Le superfici interessate dalla collocazione degli stessi non verranno dedotte dall'area complessiva della manomissione.

I prezzi riportati ai numeri 6 e 7 del presente elenco si riferiscono rispettivamente al caso in cui la pavimentazione rimossa possa essere recuperata (prezzo "a") e al caso in cui la stessa debba essere sostituita per l'esecuzione del ripristino (prezzo "b") a cura del titolare dell'autorizzazione.

Qualora i lavori di ripristino venissero eseguiti da persone dipendenti dall'Amministrazione Comunale in ore festive o notturne, nell'interesse della sicurezza stradale o per altra ragione ritenuta necessaria a giudizio dell'Amministrazione Comunale, i prezzi del seguente elenco subiranno un aumento del 100% (cento per cento).

Gli importi del presente elenco non sono comprensivi dell'IVA.

In relazione ai marciapiedi con pavimentazioni speciali e per lavori non contemplati nell'elenco seguente, si applicheranno i prezzi del Capitolato della Manutenzione Strade, in vigore alla data della manomissione, aumentati del 50% (cinquanta per cento).

ELENCO PREZZI		<i>euro</i>
1	Terreno naturale senza massicciata: al metro quadrato	3,60
2	Sede stradale con massicciata: al metro quadrato	9,80
3	Sede stradale con tappeto bituminoso: al metro quadrato	18,30
4	Sede stradale con pavimentazione in battuto di cemento: al metro quadrato	45,70
5	Sede stradale pavimentata in cubetti o piastrelle di porfido, compreso il sottofondo in calcestruzzo e la chiusura dei giunti con la sabbia al metro quadrato:	119,40
6	Lastricato in masselli o basoli di granito, arenaria, ecc., su letto di sabbia:	
	a) con riutilizzo dei masselli o basoli: al metro quadrato	49,70
	b) con sostituzione dei masselli o basoli: al metro quadrato	141,40
7	Lastricato in masselli o basoli di granito, arenaria, ecc., su sottofondo di calcestruzzo:	
	a) con riutilizzo dei masselli o basoli: al metro quadrato	49,70
	b) con sostituzione dei masselli o basoli: al metro quadrato	141,40
8	Lastricato in lastre di granito nazionale rosa o bianco, di qualsiasi spessore e pezzatura, su sottofondo di calcestruzzo: al metro quadrato	165,50
9	Marciapiede in battuto di cemento, su sottofondo di calcestruzzo, esclusa la bordatura: al metro quadrato	45,70
10	Marciapiede in autobloccanti, blocchetti o piastrelle di cemento, su sottofondo di calcestruzzo, esclusa la bordatura: al metro quadrato	51,00
11	Marciapiede in lastre di pietra di Luserna, su sottofondo di calcestruzzo, esclusa la bordatura: al metro quadrato	73,80
12	Marciapiede in piastrelle di grès ceramico o in mattonelle di asfalto pesante su sottofondo in calcestruzzo, esclusa la bordatura: al metro quadrato	39,00
13	Marciapiede in piastrelle di sfero-granito ecc., su sottofondo in calcestruzzo, esclusa la bordatura: al metro quadrato	55,00
14	Marciapiede in cubetti o piastrelle di porfido, su sottofondo di calcestruzzo, esclusa la bordatura: al metro quadrato	83,70
15	Marciapiede in piastrelle di klinker su sottofondo in calcestruzzo e letto di posa, esclusa la bordatura: al metro quadrato	62,30
16	Bordatura di marciapiede in granito, arenaria o simili, compresi lo scavo e la fondazione: al metro lineare	49,60
17	Bordatura di marciapiede in calcestruzzo, compresi lo scavo e la fondazione: al metro lineare	42,70

ALLEGATO B

IMPORTI DELLE PENALI GIORNALIERE DA APPLICARE, IN CASO DI RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI, SECONDO QUANTO STABILITO DALL'ARTICOLO 22.

- 1) Per i primi 10 giorni: al giorno 50,00 euro
- 2) Per ciascun giorno successivo ai primi 10: al giorno 150,00 euro.

ALLEGATO C

IMPORTI DELLE PENALI DA APPLICARE, IN CASO DI ESECUZIONE DEI LAVORI INADEGUATA O DIFFORME RISPETTO ALLE NORME DEL REGOLAMENTO, SECONDO QUANTO STABILITO DALL'ARTICOLO 22.

Le misure di superficie e di lunghezza di cui ai punti seguenti vanno arrotondate all'unità per difetto. Le dimensioni autorizzate s'intendono al netto del franco di m 0,50 di cui al primo comma dell'art. 3.

Le penali previste risultano così stabilite:

- 1) per gravi irregolarità nell'esecuzione lavori: al metro quadrato di superficie effettiva oggetto delle irregolarità euro 150,00;
- 2) per eccedenze non autorizzate nell'estensione della superficie manomessa: euro 50,00 al metro quadrato